



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL
CANTONE TICINO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

ACCORDO
E
DICHIARAZIONE DI INTENTI

tra

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, con sede a Milano, Via C. Freguglia n. 1, Milano, nella persona del Presidente e legale rappresentante avv. Remo Danovi,

e

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino con sede in Lugano presso il Tribunale d'appello del Canton Ticino, Palazzo di Giustizia, Via Pretorio 16, nella persona del Presidente e legale rappresentante avv. Renato Cabrini
(congiuntamente "i due Ordini" ovvero "gli Ordini firmatari"),

Premesso che:

- a) l'Ordine degli Avvocati di Milano è l'Istituzione che ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario di Milano (art. 25.1 legge professionale);
- b) l'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino è una corporazione di diritto pubblico che ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel Canton Ticino (art. 3 Legge sull'avvocatura, LAvv, del 13 febbraio 2012);
- c) le esigenze di cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di armonizzazione degli ordinamenti positivi dei Paesi della Comunità internazionale sono sempre più sentite in relazione al crescente fenomeno di circolazione di cose e persone e suggeriscono accordi diretti a realizzare tali obiettivi;
- d) gli Ordini firmatari intendono porre le basi per collaborare più strettamente in futuro al fine di approfondire la conoscenza dei rispettivi ordinamenti forensi, ridurre le distanze tra le due istituzioni rappresentative, creare le condizioni per la partecipazione comune a progetti di carattere internazionale e iniziative di confronto e tutela dell'Avvocatura, con particolare riferimento al ruolo, agli obiettivi e alla deontologia;
- e) costituisce ragione di particolare importanza che gli avvocati e i praticanti appartenenti agli Ordini firmatari abbiano la possibilità di vivere l'esperienza professionale nel Paese di appartenenza

dell'altro Ordine, per meglio acquisire la conoscenza dei problemi forensi e favorire le prassi, mediante periodi di formazione e di *stage*;

Tutto ciò premesso

l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino

convengono quanto segue:

1. Gli Ordini firmatari si rendono reciprocamente disponibili ad avere regolari comunicazioni e a tal fine si adopereranno per avere incontri di persona o scambi di informazioni, telefonici o telematici, in merito ai rispettivi ordinamenti positivi, alla regolamentazione dell'esercizio della professione, all'evoluzione dei rispettivi sistemi giuridici, ai temi inerenti la tutela della Avvocatura e alle reciproche iniziative di carattere internazionale e comparatistico, e comunque ai temi di attualità del momento o di interesse dell'una o dell'altra parte.
2. Ciascuna parte incoraggia e accoglie visite, nei propri territori, di delegazioni, funzionari e rappresentanti dell'altra parte, con possibilità di confronto e di conoscenza, anche per la realizzazione degli scopi previsti e indicati.
3. Gli Ordini firmatari promuoveranno la possibilità per professionisti, giovani avvocati o praticanti inviati dall'altro Ordine, di svolgere attività di formazione e periodi di *stage* o praticantato in studi professionali di avvocati selezionati da ciascun Ordine firmatario.

Le condizioni saranno concordate in separati accordi.

4. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma e sarà a tempo indeterminato, salvo recesso da comunicarsi per iscritto all'altra parte con un preavviso di 6 mesi.

Milano - Canton Ticino, 28 marzo 2017

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano

(Avv. Remo Danovi)



Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino

(Avv. Renato Cabrini)

